

lotti di ciascun fondo colla indicazione della estensione dei fabbricati, delle stanze, degli alberi, delle acque, e di tutto altro che in ogni lotto vi fosse; finalmente diranno il canone rispettivamente assegnato, in modo che nel totale dei lotti di un fondo ne risulti l'intero canone a favore della chiesa o del demanio, e la intiera rendita fondiaria a favor del comune se vi sia luogo.

Art. 15. Dovranno ancora i periti stabilire le vie, i dritti di attingere acqua, o di abbeverare gli animali, per tutti i lotti di ciascun fondo, procurando di evitare, quanto più sia possibile, lo stabilimento delle servitù, e cercando di sciogliere quelle che esistessero, salvochè non fossero assolutamente necessarie.

Di ogni fondo rileveranno una pianta con tutte le divisioni di lotti, segni divisorii, vie, acque, case, e tutt'altro, con esatte misure, e la consegneranno alla segreteria del comune.

Art. 14. Questa divisione di lotti dovrà esser compiuta dai periti fra lo spazio di due mesi dall'avuto incarico. E se mai si riconoscerà che tre periti non bastino pei fondi urbani, o pure pei rustici, si potrà eligere dalla Giunta municipale una o più Commissioni, di altri tre periti ognuna, per quei fondi che sarà creduto necessario.

Art. 15. I Consigli comunali, dentro il successivo termine di un altro mese, rivedranno i piani di divisione enfiteutica presentata dai periti, e li approveranno, o ne ordineranno le modificazioni necessarie. Le loro deliberazioni saranno tosto trasmesse all'autorità governativa della provincia, la quale fra venti giorni dal dì della trasmissione dovrà esaminarle, per la sola validità della forma, ed approvarle ovvero rigettarle. Nel caso di rigetto, i Consigli saran subito riconvocati, e nel verbale della seduta si farà cenno delle formalità a cui si era mancato, non che dell'adempimento datovi: ed in tal modo i piani di divisione enfiteutica si avranno per compiuti.

Art. 16. L'elenco dei fondi coi rispettivi lotti e con tutte le suddette indicazioni sarà indi affisso per 15 giorni innanzi la porta della casa del comune e di ciascuna parrocchia dello stesso, non che innanzi la porta della casa dei comuni circoscriventi di territorio, acciocchè tutti possano averne conoscenza. Insieme allo stesso sarà avvisato il giorno ed il luogo in cui si comincerà l'incanto dei lotti enfiteutici, dovendosi a ciò destinare il giorno festivo più immediato dopo i termini dell'affissione, coll'avvertenza che sarà continuato nei giorni susseguenti sino al suo completo termine. I rappresentanti delle chiese o del demanio saranno invitati con officio del sindaco ad assistervi, se lo vogliono.

Art. 17. Nel giorno assegnato, dalle ore 9 antimeridiane sino alle 4 pomeridiane, ciascuna Giunta municipale assistita dal segretario del comune, in presenza del Consiglio comunale riunito in numero legale, e dei rappresentanti delle chiese e del demanio qualora vogliono assistervi, procederà a ricevere le offerte verbali per le suddette enfiteusi, incominciando dal primo lotto, secondo l'ordine dell'elenco.

Prima però il sindaco spiegherà chiaramente, con qual proporzione la rendita fondiaria in favor del comune sia stata stabilita in riguardo al canone; e praticamente dirà che, per ogni lira che si accrescerà al canone, si dovranno accrescere tanti centesimi di rendita annua a favore del comune, giusta la ragionata ch'è stata fissata dal comune medesimo, se ve ne sia stato luogo.

Art. 18. Ogni offerta dee riferirsi alla somma del canone in favore del domino diretto, sottintendendosi sempre il proporzionale aumento della suddetta rendita fondiaria in favore del comune, se ve ne sia stata stabilita; qualunque altra indicazione o dicitura si avrà come non apposta.

Di dritto si intenderà in ogni offerta che tutti gli altri pesi attribuiti nell'elenco a ciascun lotto resteranno pure a carico dell'enfiteuta.

Saran tenute come inattendibili tutte le offerte minori del canone, e della rendita se vi sia luogo, già fissati per ogni lotto nell'elenco pubblicato.

Art. 19. Sarà sempre accettata l'offerta maggiore, e sarà proclamata per tre volte dal banditore, mentre che si estingueranno successivamente tre candele della durata di tre minuti per ognuna. In quel frattempo a chiunque sarà lecito di aumentare l'offerta, ed in ogni aumento si ricominceran da capo i tre proclami corrispondenti colle formalità delle tre candele. Si avrà come finito l'incanto di ciascun lotto, quando non vi saranno altri aumenti sino alla estinzione della terza candela.

Il segretario noterà i nomi di tutti gli offerenti col rispettivo aumento, sino all'ultimo in di cui favore sia stata liberata l'enfiteusi del lotto messo all'incanto.

Art. 20. Chiunque offrirà per un lotto un canone, che sorpassi di una metà quello che gli era stato assegnato nell'elenco, sarà tenuto, insieme al canone e alla rendita in favor del comune, offerire la cauzione di una corrispondente rendita sul gran libro del debito pubblico, ed a tal uopo dovrà unitamente alla offerta esibire alla Giunta municipale l'estratto dell'iscrizione di una rendita libera in suo nome che possa bastare alla somma richiesta per cauzione. Mancando ciò, l'offerta si avrà come non fatta.

Se l'offerta resterà accettata, l'estratto anzidetto rimarrà presso la Giunta municipale sino alla stipulazione del contratto di enfiteusi. Però la rendita in gran libro si terrà già come vincolata per detta cauzione, ancorchè l'offerente possa indi negarsi a stipulare il cennato contratto.

Art. 21. Non potrà più essere ammesso ad offerire in un comune colui che già abbia ottenuto all'incanto due lotti enfiteutici nel medesimo comune.

Art. 22. Se in un unico giorno non si potrà terminare l'incanto di tutti i lotti enfiteutici, se ne continueranno le operazioni nei giorni successivi, nelle medesime ore, e colle medesime norme. Il sindaco, pria di chiudere la seduta, ne dovrà avvertire giorno per giorno i presenti.

Art. 23. Tutte le spese dovute ai periti pei piani di divisione enfiteutica e levata di piante sono a carico degli enfiteuti.

Ogni Commissione di tre periti avrà diritto a conseguire la somma di lire 15 per ogni lotto del valore di lire 1,000 a lire 2,000, e la somma di lire 20 per ogni lotto del valore di lire 2,001 sino a lire 4000.

Ogni enfiteuta dovrà depositare fra tre giorni dopo il fatto incanto la somma anzidetta di spese a favore dei periti presso il tesoriere del comune, che ne rilascerà quietanza.

Ogni Commissione di periti avrà il diritto di ritirare dal detto tesoriere le somme per suo conto depositate, e ne farà divisione in egual parte tra i suoi membri. Avrà pure il diritto di domandare dal sindaco un mandato esecutivo per la riscossione di tali somme contro coloro che non le abbiano depositate fra i tre giorni, il qual mandato sarà eseguito senza formalità dai servienti comunali col pignoramento dei loro mobili, e ciò anche nel caso che l'enfiteuta rinunzi al suo lotto.

Art. 24. Nonostante la compita enfiteusi dei suddetti fondi ecclesiastici e demaniali, dovranno rispettarsi gli affitti che si troveranno pria della pubblicazione della presente legge convenuti dalle rispettive amministrazioni, colle forme e pel periodo di tempo alle medesime permesso, e che siano già